

## MONS. ÁLVARO DEL PORTILLO E LA CODIFICAZIONE CANONICA

*Prof. Mons. José Luis Gutiérrez\**

È con gioia che mi accingo a illustrare il contributo del carissimo Monsignor Álvaro del Portillo all'elaborazione del Codice di Diritto Canonico del 1983<sup>1</sup>. Mi limiterò a fornire una traccia, che altri poi potranno sviluppare.

Cercherò di affrontare l'argomento nella mia duplice veste sia di canonista di lungo corso – l'inizio del mio *iter* canonistico risale infatti ai primissimi anni '50 dello scorso secolo –, sia di testimone diretto dei diversi momenti ai quali mi riferirò, come discepolo e collaboratore di don Álvaro<sup>2</sup>.

Per mettere in luce l'apporto di don Álvaro alla codificazione vigente, ritengo necessaria, come premessa, un'esposizione alquanto dettagliata sullo stato del Diritto Canonico e della scienza canonistica tra il Codice del 1917 e quello del 1983. Solo situandoli nello spazio e nel tempo ritengo possibile

\* Professore ordinario emerito della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

<sup>1</sup> Tutti i pareri e documenti di Mons. Álvaro del Portillo citati nel presente lavoro si trovano in AGP (Archivio Generale della Prelatura dell'Opus Dei), sec. B. 1, n. 5165. Pertanto, nelle note che seguono, ometteremo queste sigle e riporteremo tra parentesi per ciascun documento solo le tre cifre che indicano la sua collocazione nel n. 5165.

<sup>2</sup> Per lo stesso motivo, citerò in calce quasi esclusivamente autori e scritti contemporanei ai fatti e momenti ricordati.

apprezzare nella giusta misura la portata dei contributi di don Álvaro nei diciassette anni richiesti dal lavoro di codificazione.

Presuppongo, inoltre, quanto ha esposto l'Eminentissimo relatore che mi ha preceduto, il Cardinale Julián Herranz, sul lavoro di Mons. del Portillo nel Concilio Vaticano II, dalla fase antipreparatoria fino alla sua conclusione.

## 1. IL CANONISTA DALLA PROMULGAZIONE DEL CIC 17 ALL'INIZIO DEGLI ANNI '60 DEL SECOLO SCORSO

Il precedente Codice di Diritto Canonico, vigente fino al 1983, fu promulgato il 27 maggio del 1917 ed entrò in vigore il 19 maggio dell'anno successivo.

### 1.1 *Ecclesiologia soggiacente al Codex del 1917*

Qual era, secondo la teologia cattolica degli inizi del secolo XX, la nozione di Chiesa alla quale doveva corrispondere il Codice? Mi limiterò qui a riassumere la descrizione che di essa fa, nel 1966 e poi in altre occasioni, Mons. del Portillo in diversi suoi pareri presentati alla Commissione codificatrice, per confrontarla con i nuovi sviluppi apportati dal Concilio Vaticano II. Egli costata che l'ecclesiologia post-tridentina, vigente in larga misura fino a quasi la metà del secolo XX, aveva assunto un'impostazione prevalentemente apologetica per difendersi dagli attacchi provenienti soprattutto dal protestantesimo. Di fronte alla Riforma, che propugnava l'idea della Chiesa come società invisibile e spirituale, la teologia cattolica oppose una chiara preferenza per la nozione della Chiesa come società esterna, visibile e tangibile come il Regno di Francia o la Repubblica di Venezia, gerarchicamente costituita<sup>3</sup>: essa era intesa come un raggruppamento di uomini sotto il regime dei legittimi pastori, e soprattutto del Romano Pontefice, unico vicario di Cristo in questa terra. Si accentua così il suo aspetto istituzionale, lasciando in penombra la dimensione interiore e carismatica della stessa Chiesa<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. SAN ROBERTO BELLARMINO, *De controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos*, Coloniae Agrippinae 1615, t. II, lib. III, *De Ecclesia militante*, c. 2, p. 44.

<sup>4</sup> Cfr., per es., A. DEL PORTILLO, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptionem alicui dioecesi*, 20-VI-1966, pp. 18-34 (1-4-1). Questo parere è stato parzialmente pubblicato da A. DEL PORTILLO, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in V. FAGIOLO – G.

Stimolati anche dal regalismo, i cultori dello “*Ius publicum ecclesiasticum*”, soprattutto nel corso del sec. XIX, elaborarono le note tesi che costituirono il fondamento dottrinale immediato nel quale il *Codex* del '17 restò saldamente ancorato: la Chiesa è stata fondata da Cristo come società giuridica perfetta, in cui la Gerarchia possiede la potestà di giurisdizione e può, pertanto, emanare leggi. L'origine del diritto è, di conseguenza, la *potestas iurisdictionis*<sup>5</sup>. Il *Codex* risultante da questi presupposti accentua con forza l'aspetto gerarchico della Chiesa e contiene le norme che devono essere osservate da tutti, perché sancite dalla legittima autorità<sup>6</sup>.

Dal punto di vista disciplinare, per oltre quarant'anni dopo la promulgazione del Codice di Diritto canonico del 1917, la società ecclesiastica accettò pacificamente tale impostazione, la gerarchia tenne saldamente in mano le redini e non si percepivano, nella Chiesa e nella società civile, i fermenti venuti a galla negli anni '60, i quali dettero origine alle rapide e profonde trasformazioni cui si assistette a partire da quel momento.

### *1.2 Il Codex, fonte unica del Diritto canonico e testo esclusivo per l'insegnamento: il metodo esegetico*

Il *Codex* del 1917 nacque con pretese di completezza e di esclusività. Rispecchiando la mentalità comune, la S.C. per i Seminari e le Università affermò in un decreto del 7 ottobre 1917: «è evidente che, a partire dalla sua entrata in vigore, il Codice sarà la fonte autentica e unica del Diritto canonico»<sup>7</sup> e stabili che, per il suo insegnamento nelle Università e negli altri Centri di studi ecclesiastici, si seguisse il metodo esegetico o esegesi letterale, di modo che

CONCETTI (a cura di), *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, pp. 161-177.

<sup>5</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptionem*, pp. 32-34.

<sup>6</sup> Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti nella Chiesa*, Milano 2009, pp. 99-106. La funzione attribuita ai laici nel CIC 17 è pressoché esclusivamente passiva. Il Libro II, Pars III, “De laicis” contiene solo due canoni preliminari. Il primo di essi (can. 682) recita: «Laici ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesasticae disciplinae, spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria». Il successivo can. 683 vieta ai laici l'uso dell'abito ecclesiastico. Seguono i canoni (684-725) sulle associazioni di fedeli: Terzi Ordini secolari, Confraternite e Pie Unioni.

<sup>7</sup> «Liquet ex eo ipso die [19 maggio 1918, data dell'entrata in vigore del CIC 17] Codicem fore authenticum et unicum iuris canonici fontem» (S.C. dei Seminari e delle Università, Decr. del 7-X-1917: AAS 9, 1917, p. 439).

«non solo con un'esposizione *sintetica* dei precetti codiciali, ma anche mediante un'accurata *analisi* di ciascun canone, gli alunni siano come portati per mano verso la conoscenza e l'intelligenza del Codice: nell'insegnare il Diritto canonico, seguendo religiosamente ("religiosissime", al superlativo) lo stesso ordine del Codice e dei suoi titoli e capitoli, i docenti devono delucidare il contenuto dei singoli canoni con una diligente spiegazione»<sup>8</sup>. E si precisa: «pertanto, gli studenti non avranno bisogno di alcun altro libro, oltre il Codice»<sup>9</sup>. Fortunatamente questa situazione non durò a lungo e già verso la fine degli anni '20 furono pubblicati pregevoli commenti e manuali ai quali seguirono nel corso degli anni altri di notevole valore scientifico, come pure trattati monografici e articoli di rivista, che contribuirono non poco a elevare il livello dell'insegnamento e della scienza canonica in generale.

### 1.3 *La scienza canonica*

Per le ragioni sopra esposte, si attribuì particolare importanza all'esegesi del testo dei canoni, che raggiunse una notevole perfezione scientifico-tecnica<sup>10</sup> e fu lo strumento per la formazione di operatori del diritto qualificati per applicare correttamente le norme ai casi pratici, senza incorrere tuttavia nel positivismo giuridico, giacché logicamente il Diritto divino – naturale e po-

<sup>8</sup> «Alumni, non modo Codicis sententia *synthetice* proposita, sed accurata quoque uniuscuiusque canonis *analisi*, ad cognoscendum et intelligendum Codicem veluti manu ducantur: debent scilicet doctores iuri canonico tradendo, ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie religiosissime servata, singulos canones diligenti explanatione interpretari» (*ibidem*). Oggi, invece, mi pare che la necessaria esegesi venga alquanto trascurata e, soprattutto, si tenda abitualmente a leggere i canoni nelle traduzioni per forza imprecise alle diverse lingue, lasciando da parte il testo ufficiale latino. Cfr. in proposito J.L. GUTIÉRREZ, *Alcune questioni sull'interpretazione della legge*, in «Apollinaris» 60 (1987), pp. 507-525; ID., *La interpretación literal de la ley*, in «Ius Canonicum» 35 (1995), pp. 529-560.

<sup>9</sup> «Nullo ceterum, praeter Codicem, libro alumnos uti necesse erit» (*ibidem*). La Congregazione emanò anche altre norme riguardanti gli esami per ottenere i gradi accademici, per i quali «materia sint ipsius Codicis canones... Candidati exegesim seu interpretationem exponant canonum, prout habentur in Codice, sive singillatim considerati, sive coniuncte cum aliis» (S.C. dei Seminari e delle Università, Decr. del 31 ottobre 1918: AAS 11, 1919, p. 19). Altre norme più complete in proposito furono promulgate con la Cost. Ap. *Deus scientiarum Dominus*, del 24-V-1931 (AAS 23, 1931, pp. 241-262), e nelle relative *Ordinationes* della S. Congregazione (*ibid.*, pp. 263-284). Circa la questione, si veda A. DE LA HERA, *Introducción a la Ciencia del Derecho Canónico*, Madrid 1967, pp. 104-113.

<sup>10</sup> Cfr., per es., A. CICOGNANI – D. STAFFA, *Commentarium ad Librum Primum Codicis*, vol. I, Romae 1939, pp. 272-340.

sitivo – si situava al disopra delle norme umane. Inoltre, l'equità canonica e l'*epicheia* informavano sempre l'applicazione delle leggi ai singoli casi.

Tuttavia, il valore pressoché esclusivo attribuito al Codice di Diritto canonico e all'esegesi dei suoi canoni – peraltro non bilanciata dalla giurisprudenza, praticamente inesistente eccettuata la materia matrimoniale – ebbe come conseguenza che la scienza canonistica non ritenesse necessario elaborare una teoria generale del Diritto e del Diritto canonico in particolare, il cui fondamento, come abbiamo detto, si considerava pienamente giustificato nei trattati dello "Ius publicum ecclesiasticum" e, a monte, nell'ecclesiologia allora vigente, sicché il canonista poteva ritenere che il suo compito specifico consistesse fondamentalmente nell'esatta e fedele applicazione di quanto prescritto nel CIC 17.

Vi era, inoltre, un altro fattore: la scarsa, per non dire nulla, comunicazione fra le scuole canonistiche dei diversi gruppi linguistici, che – come vedremo nel corso della presente esposizione – rimanevano isolate in se stesse. Nell'ambito romano, in cui vi erano pure illustri giuristi e docenti provenienti da altre aree geografiche, si usava il latino sia per l'insegnamento nei Centri di studi ecclesiastici sia per l'attività di governo della Curia; col tempo comparve un certo numero di manuali di produzione propria, ossia composti entro la cerchia della scuola canonistica romana, e si utilizzavano gli scritti di alcuni autori di lingua italiana, spagnola e francese, ben pochi di lingua inglese e praticamente nessuno di lingua tedesca. Ciò nonostante, erano in uso a Roma alcune opere di diversa provenienza, sempre in lingua latina, come i trattati dei lovaniensi Alphonse van Hove e Gommario Michiels.

Per quanto concerne la scienza giuridica generale, si può dire che essa era considerata estranea al Diritto canonico. Mancava persino il contatto con i canonisti ed ecclesiasticisti delle Università statali italiane, che recarono un notevole contributo allo studio del Diritto canonico postcodiciale, sia pur impostato su basi metodologiche spesso non condivise dalla canonistica ecclesiastica<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Fra i primi 70 Consultori nominati il 17-IV-1964 per la redazione del nuovo Codice (cfr. AAS 56 [1964], pp. 473-474), otto erano laici, due dei quali docenti all'Università italiana: Mario Petroncelli (assegnato al Gruppo di lavoro *De iure patrimoniali Ecclesiae*) e Orio Giacchi (Gruppi *De ordinatione systematica Codicis*, *De laicis deque associationibus fidelium*, *De matrimonio* e *De iure patrimoniali Ecclesiae*). In quel momento nessun laico prende parte ai lavori dei gruppi sulla sacra gerarchia, sui *munera docendi e sanctificandi* (eccettuato il matrimonio), o sul diritto processuale e penale (cfr. «Communications» 1 [1969], pp. 15-

#### 1.4 *Il Codex: un castello inespugnabile*

Qual era lo stato del Diritto Canonico nell'inizio della decade degli anni cinquanta, quando mi sono imbarcato per la prima volta in questa nave?

In quel momento, il Codice piano-benedettino era ancora considerato un monumento imperituro, in cui si trovava la soluzione a qualsiasi questione giuridica che potesse sorgere. La frase attribuita al Card. Gasparri, «quod non est in Codice, non est in mundo», non avrebbe allora destato meraviglia, perché in un certo senso rispondeva alla mentalità corrente. In molte occasioni, per lo studio delle questioni appartenenti al proprio ambito, il canonista disponeva dei manuali sopra menzionati, che seguivano abitualmente l'ordine dei canoni del CIC, e di poche altre pubblicazioni, sicché, in molti casi, per una corretta soluzione di qualsiasi fattispecie, sembrava sufficiente individuare il canone o i canoni in cui essa poteva essere inserita e studiare il relativo commento nei manuali in uso, raggruppando ordinatamente le ragioni a sostegno delle diverse opinioni, per trarre poi le proprie conclusioni. Era questo, pertanto, un periodo che potremmo definire *di sicurezza nei propri mezzi* da parte del canonista.

Il 25 gennaio 1959 San Giovanni XXIII indisse un Sinodo diocesano per l'Urbe e un Concilio ecumenico per la Chiesa universale e aggiunse che tali celebrazioni avrebbero condotto «all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico»<sup>12</sup>. Non posso negare che la notizia destò in me profonda sorpresa, perché sentii allora per la prima volta parlare di un «auspicato e atteso aggiornamento» di quel Codice, che fino a quel momento era stato l'attrezzo fondamentale fra i miei ferri di lavoro.

Alla mia personale sorpresa devo aggiungere alcune parole su come fu recepito nell'ambiente canonistico il previsto aggiornamento del Codice. Sarebbe stata una semplice revisione dei singoli canoni, per apportarvi qua e là dei ritocchi magari con l'aggiunta di qualche pezza, oppure si prospettava una riforma più radicale che pervenisse a un nuovo Diritto canonico?

34). Nella Prefazione del *Codex* del 1983 si spiega: «Per tutto il tempo dei lavori, prestarono la loro opera con la Commissione, come membri, consultori o collaboratori, 105 Padri Cardinali, 77 arcivescovi e vescovi, 73 presbiteri secolari, 47 presbiteri religiosi, 3 religiose e 12 laici, provenienti dai cinque continenti e da 31 nazioni».

<sup>12</sup> SAN GIOVANNI XXIII, *Alloc. ai Cardinali*, 25 gennaio 1959: AAS 51 (1959), pp. 65-69.

La risposta mi pare semplice: era allora idea comune che l'aggiornamento del Codice si dovesse ridurre a introdurre in esso delle modifiche, lasciando intatta la sua sostanza. È illustrativo l'episodio narrato da Vincenzo Fagiolo, il quale riferisce che, nel pomeriggio del 28 marzo 1963, San Giovanni XXIII volle essere presente alla seduta, ormai iniziata, della Pontificia Commissione "De Concilii laboribus coordinandis", alla quale rese noto che aveva costituito lo Stato maggiore (i Cardinali membri e il Segretario) della Commissione *De revisendo Codice Iuris Canonici*<sup>13</sup>, e aggiunse: «La *revisio* del Codice sarà un grande avvenimento e la materia da ordinare sarà assai copiosa»<sup>14</sup>. E, prosegue la cronaca di Fagiolo: «Presero la parola due Cardinali. Il Cardinale Liénart per ringraziare. Il Cardinale Ottaviani per comunicare: "Padre Santo il Sant'Officio ha già provveduto all'aggiornamento del Codice, mutando alcuni canoni. Oltre a ciò ci sono numerose, anzi numerosissime, interpretazioni autentiche da inserire nel Codice e quindi la Commissione avrà molto da lavorare"»<sup>15</sup>.

Il titolo stesso "Commissio de revisendo Codice Iuris Canonici" o "per la *revisio* del Codice di Diritto Canonico è indicativo dell'intenzione non di cambiare macchina, ma di sottoporla a una *revisio*, magari straordinaria<sup>16</sup>. Comunque, si può dire che, salvo alcuni lavori preparatori e riunioni isolate, l'opera per la redazione della nuova codificazione fu avviata dopo la chiusura del Concilio Vaticano II.

<sup>13</sup> Negli AAS è chiamata "Commissione per la *revisio* del Codice di Diritto Canonico": AAS 55 (1963), pp. 363-364.

<sup>14</sup> V. FAGIOLÒ, *Dal Concilio Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in «Vivarium» 4/1980-1983, p. 26 (corsivo mio).

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Ben presto, invece di *de revisendo CIC* o *per la revisio del Codice*, il nome della Commissione fu cambiato in *Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo*, senza alcun documento ufficiale che lo sancisse, ma con l'intenzione esplicita di sottolineare che il suo compito non si riduceva a una semplice *revisio*. L'udienza di Paolo VI del 20-XI-1965 (AAS 57, 1965, pp. 985-989) fu indirizzata, come recita il titolo e si ripete nel discorso, ai Cardinali e Consultori del *Pontificium Consilium Codici Iuris Canonici recognoscendo* (in realtà continuò a essere *Pontificia Commissio* fino alla Cost. Ap. *Pastor bonus*, del 28-VI-1988). Nella stessa udienza il Papa disse: «Nunc admodum mutatis rerum condicionibus – cursus enim vitae celerius ferri videtur – ius canonicum, prudentia adhibita, est recognoscendum: scilicet accommodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei. Quodsi ergo Codex iuris Canonici "vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet" (can. 6), nunc tamen quaedam novanda esse videntur» (*ibidem*).

## 2. VERSO LA NUOVA CODIFICAZIONE

### 2.1. *Il Diritto canonico dai primi anni '60 alla promulgazione del nuovo Codice*

L'inizio degli anni '60 segnò una svolta: dall'accettazione dell'ordine stabilito si passò a una fase di contestazione e, per quanto concerne il Diritto canonico, in coincidenza anche con l'inizio dei dibattiti conciliari, sempre più spesso si sentì parlare di *giuridismo*, di una visione troppo esclusivamente giuridica della Chiesa, ecc. In queste circostanze, il canonista vide sgretolarsi il castello della cui solidità non aveva finora dubitato e sperimentò spesso il bisogno di giustificare il proprio compito nella vita della Chiesa mentre, allo stesso tempo, presenziava il crollo di quell'edificio le cui linee maestre erano costituite dal *Codex* ora accantonato, sicché l'operatore del Diritto non sapeva più dove aggrapparsi, perché gli mancava un punto sicuro di riferimento: il canonista subì quindi una vera crisi d'identità ed entrò in una *fase d'insicurezza e di tentennamenti*.

Il periodo immediatamente successivo al Concilio Vaticano II può caratterizzarsi, in modo per forza riduttivo, tenendo presenti tre dati di fatto:

1. Vi fu un'immensa mole di disposizioni normative emanate dai Dicasteri della Curia Romana per l'esecuzione provvisoria dei documenti conciliari, senza sufficiente ordine fra le fonti di produzione, mescolando le norme propriamente dette con prolissi ragionamenti e altre considerazioni di diverso genere – in quello stile che Pedro Lombardía chiamò *legislazione argomentativa*<sup>17</sup> – e talvolta con statuizioni in aperta contraddizione fra loro<sup>18</sup>. Durante questo stesso periodo la canonistica cercò di districare nel miglior modo pos-

<sup>17</sup> Cfr. P. LOMBARDÍA, *Nuevo Derecho Canónico*, Santiago de Chile 1983, pp. 60-62.

<sup>18</sup> I predetti documenti erano intitolati *Directorium, Instructio, Normae, Decretum, Declaratio...* Nell'opera di X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici [anni 1917] editae*, VI voll., Romae 1966-1987, le disposizioni normative dei 45 anni precedenti il Concilio Vaticano II comprendono il 55% delle pagine dell'opera; quelle dei 18 anni tra la chiusura del Concilio e l'entrata in vigore del Codice del 1983 raggiungono il 45%. Ben poteva ripetersi, in questo momento, quanto nel secolo precedente avevano scritto i Vescovi della Campania alle soglie del Concilio Vaticano I, chiedendo una codificazione del Diritto allora vigente: «Quantum expediat novum Iuris Ecclesiastici corpus conficere, quod ingens camelorum onus evasit, ratione iuris novi et novissimi, neminem praeterire arbitramur» (*Acta et decreta SS. Conciliorum recentiorum: Collectio Lacensis*, vol. VII, Friburgi in Br. 1890, p. 825). Si vedano anche altre richieste di diversi Episcopati, riportate dal Card. P. Gasparri nella Prefazione del CIC 17.

sibile la complessa matassa di norme appena descritta per dare la soluzione più adatta alle questioni concrete man mano che si presentavano, incentrando tuttavia il proprio sforzo di ricerca scientifica nelle proposte di soluzioni concrete per l'elaborazione, allora in corso, del nuovo Codice di Diritto Canonico.

2. In concomitanza con quanto appena accennato, per una serie di cause che sarebbe troppo lungo esaminare qui, si arrivò in quello stesso periodo a una situazione che il Card. Pericle Felici qualificò come *anomìa* o abbandono della legge e allergia al Diritto nella vita della Chiesa<sup>19</sup>.

3. Inoltre, in alcuni ambienti si parlava più dello *spirito del Concilio*<sup>20</sup> che del Concilio stesso e dei documenti da esso approvati, dimenticando che quello *spirito* era ed è necessariamente veicolato dalla *lettera* dei testi conciliari. Circa quest'atteggiamento, espressi nel 1971 la mia difficoltà di sottrarmi all'impressione che quanti adducevano tale *spirito* a sostegno delle proprie idee in realtà parafrasavano senza rendersi conto la nota frase del monarca assoluto, con una nuova versione nella quale cambiava una sola parola: *l'esprit c'est moi*<sup>21</sup>. Riferisco in proposito un episodio avvenuto nel Congresso Internazionale di Diritto Canonico organizzato dall'Università della Sapienza a Roma nel gennaio 1970<sup>22</sup>. In quell'occasione, un relatore sostenne che il de-

<sup>19</sup> Cfr., per es., P. FELICI, *Relatio* per la Sessione Plenaria della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo*, 20-28 ottobre 1981, in «Communicationes» 14 (1982), p. 121. Il 28 novembre 1985, in un intervento nel Sinodo straordinario dei Vescovi, il Card. R. CASTILLO LARA affermò: «Post Concilium sat diffusus erat animus antiiuridicus; leges Ecclesiae a non paucis spernebantur, reiciebantur veluti carcer seu catena, qui spiritum ac libertatem filiorum Dei coarctabant. Post Concilium dixi non *propter* Concilium, etsi in Aula Conciliari haud semel acriter quidam locuti sunt contra ius canonicum, non bene distinguendo inter ius et eius ridiculam imaginem (vulgo "caricatura"), id est iuridicis quem vocant, qui non nisi sterilis cultus formalismi habendus est» («Communicationes» 17, 1985, pp. 264-265).

<sup>20</sup> Si usava frequentemente l'espressione "il Concilio", al singolare, e si abusava delle parole "preconciliare" e "postconciliare". In proposito scrissi: «No debe olvidarse que el Vaticano II – cuyas enseñanzas han de ser recibidas como lo que son realmente: un solemne pronunciamiento del Magisterio – hace el número 21 en la serie de los Concilios Euménicos celebrados hasta el presente, y en modo alguno puede entenderse como una ruptura con el Magisterio unitario de veinte siglos, sino más bien como un nuevo paso en el camino emprendido y seguido sin desviaciones desde la fundación misma de la Iglesia, bajo la asistencia infalible del Espíritu Santo» (J.L. GUTIÉRREZ, *Situación presente y perspectivas futuras de la Ley Fundamental de la Iglesia*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 27, 1971, p. 293).

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> In questo Congresso si stabilirono le basi per la fondazione della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*.

creto sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II permetteva la *communicatio in sacris* fra tutti i cristiani. Quando, nel dialogo successivo, gli feci notare che non erano quelle le statuizioni del decreto, egli si limitò a rispondere: «Se è così, vuol dire che io sono già nel Concilio Vaticano III».

Si può ben dire che il canonista si trovava in quel momento alquanto smarrito in una fase di profondo ripensamento e, da un certo punto di vista, di ricostruzione del proprio sistema.

Riassumendo, fu un periodo d'intensa produzione normativa e, allo stesso tempo, di *anomia*, nel quale, in vista della nuova codificazione, il bagaglio canonistico tradizionale forniva scarsi appigli per affrontare tale compito.

## 2.2. Il Concilio Vaticano II alla base della nuova codificazione

Come abbiamo visto, l'idea che l'aggiornamento del Codice dovesse consistere in una semplice revisione ben presto cedette il posto a quella di una rielaborazione a fondo.

Un punto di partenza per l'esecuzione del lavoro di codificazione, comprendente due indicazioni concrete, fu segnalato da Paolo VI nell'udienza del 20 novembre 1965 ai Membri e ai Consultori della Commissione codificatrice:

a) «Farà da guida o falsariga il Codice di Diritto Canonico del 1917»<sup>23</sup>. Indicava pertanto il Papa ciò che era già nell'animo di tutti: pur non trattandosi di una semplice revisione del precedente testo legislativo, esso continuava a essere un punto obbligato di riferimento.

b) Il Papa aggiunse: «Il Concilio Vaticano II fornisce i lineamenti della nuova codificazione, sicché per molti aspetti basterà definirli e stabilirli con maggiore cura e precisione»<sup>24</sup>. Era questo un altro modo di esprimere il desiderio di San Giovanni XXIII, ossia che il Concilio avrebbe portato all'aggiornamento del Codice. Tuttavia, le parole di Paolo VI non facevano altro che prospettare ai codificatori l'orizzonte sconfinato che si apriva davanti ai loro occhi.

<sup>23</sup> «Ex quo patefit, quam grave sit munus et onus huius vestri Consilii. Brevi etiam tempore perficienda erunt, quae prius per hominum aetates patrari consueverant. Sed expeditior est via, siquidem et Codex Iuris Canonici veluti ducis munere fungitur» (AAS 57, 1965, p. 988).

<sup>24</sup> «Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum quasi lineamenta praebet operis novi, ita ut multa tantummodo fusius et accuratius sint definienda ac statuenda» (*ibid.*). Cfr. l'informazione di P. FELICI, Presidente della Pontificia Commissione, al Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 1967, in «Communicationes» 1 (1969), p. 94.

Si deve pure ricordare l'indicazione – sempre in linea programmatica – del decreto conciliare sulla formazione sacerdotale: «nell'insegnamento del Diritto canonico [...] si tenga presente il mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica “De Ecclesia” promulgata da questo Concilio»<sup>25</sup>.

### 2.3. *L'assimilazione del Concilio da parte della teologia*

Mentre la scienza del Diritto canonico era rimasta a lungo in una fase stagnante, non si può dire altrettanto della teologia. In effetti, già fin dagli inizi del secolo XX vi fu un notevole risveglio della teologia biblica e patristica, del rinnovamento liturgico e del movimento ecumenico. Dal 1928 San Josemaría Escrivá aveva proclamato il messaggio della chiamata universale alla santità e all'apostolato. Negli anni '50 si può costatare l'interesse crescente per la funzione del laicato nella Chiesa e per la sacramentalità dell'episcopato e, soprattutto, la riscoperta della Chiesa come Popolo di Dio e comunione<sup>26</sup>.

Tuttavia, non era un compito facile assimilare in profondità gli insegnamenti del Vaticano II, appena concluso. Lo esprime in maniera efficace Ch. Moeller, che iniziò un suo articolo del 1965 con le seguenti frasi: «Chi, nel gennaio 1959, avesse detto che di lì a qualche anno sarebbe stata promulgata una Costituzione dogmatica sulla Chiesa, sarebbe certamente passato per un candidato sognatore»<sup>27</sup>. Basti accennare al fatto che i laici erano considerati soggetti puramente passivi, e che solo a partire dagli anni '30 del secolo scorso fu loro riconosciuta la capacità di partecipare (o cooperare) all'apostolato della gerarchia. Ciò nonostante, molti teologi affrontarono coraggiosamente la sfida, nel

<sup>25</sup> CONC. VAT. II, Decr. *Optatam totius*, n. 16.

<sup>26</sup> Si veda per tutti P. CODA – G. CANNOBIO (a cura di), *La teologia del XX secolo. Un bilancio*, 3 voll., Città Nuova, Roma 2003, specialmente G. ZIVIANI – V. MARALDI, *Ecclesiologia*, nel Vol. II, *Prospettive sistematiche*, pp. 292-307.

<sup>27</sup> CH. MOELLER, *Il fermento delle idee nella elaborazione della Costituzione [Lumen gentium]*, in G. BARAÚNA (a cura di), *La Chiesa del Vaticano II*, Firenze 1965, p. 155. Sulla copertina del volume si legge: «Dopo il Concilio viene il tempo dello sforzo collettivo perché il seme deposto nel suolo della Chiesa maturi i suoi frutti. 57 autori di 13 Paesi illustrano e commentano la Costituzione *Lumen gentium*». È fondamentale l'opera di G. PHILIPS, *L'Église et son mystère au II<sup>e</sup> Concil du Vatican*, 2 voll., Desclée, Paris 1967. Mons. Philips, Segretario aggiunto della Commissione Dottrinale del Concilio Vaticano II, fu il redattore principale della Cost. dogm. *Lumen gentium*, «colui senza il quale la Commissione teologica non sarebbe mai riuscita nel lavoro» (Y. M.-J. CONGAR, *In luogo di conclusione*, nell'opera di G. Baraúna citata in questa stessa nota, p. 1265).

campo della liturgia, delle fonti della Rivelazione, dell'ecclesiologia in generale e in particolare della dimensione essenzialmente missionaria della Chiesa e della partecipazione a essa di tutti i suoi membri<sup>28</sup>, della chiamata universale alla santità<sup>29</sup>, dell'ecumenismo, della collegialità episcopale, e di tante altre questioni<sup>30</sup>.

#### 2.4. La "traduzione degli insegnamenti conciliari al linguaggio canonistico"

Per quanto riguarda la nostra materia, ossia la redazione di un nuovo *Codex Iuris Canonici*, vi era una difficoltà sopraggiunta, giacché si trattava non solo di recepire le acquisizioni della teologia, ma, inoltre, di tradurre gli stessi insegnamenti conciliari nel linguaggio canonistico, con un'espressione di San Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica mediante la quale promulgò il Codice del 1983<sup>31</sup>, e ciò in un momento in cui spesso la legge veniva ignorata e considerata contraria alla libertà dei figli di Dio e, per di più, la canonistica precedente non aveva neppure tentato di elaborare una teoria generale che costituisse il necessario supporto tecnico.

<sup>28</sup> «Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut totam missionem salvificam Ecclesiae versus mundum in se solos suscipiant, sed praeclarum munus suum esse ita pascere fideles eorumque ministraciones et charismata ita recognoscere, ut cuncti suo modo ad commune Opus unanimiter cooperentur» (CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 30). «Ad hoc nata est Ecclesia ut regnum Christi ubique terrarum dilatando ad gloriam Dei Patris, omnes homines salutaris redemptionis participes efficiat, et per eos mundus universus re vera ad Christum ordinetur. Omnis navitas Corporis Mystici hunc in finem directa apostolatus dicitur quem Ecclesia per omnia sua membra, variis quidem modis, exercet; vocatio enim christiana, natura sua, vocatio quoque est ad apostolatam... Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed unitas missionis... Laici officium et ius ad apostolatam obtinent ex ipsa sua cum Christo unione. Per Baptismum enim corpori Christi inserti, per Confirmationem virtute Spiritus Sancti roborati, ad apostolatam ab ipso Domino deputantur» (CONC. VAT. II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 2-3). «L'argomento dei laici era penetrato da tempo nella consapevolezza di numerosi teologi e vescovi: a questa scoperta avevano contribuito i primi due congressi per l'apostolato dei laici, tenuti a Roma nel 1951 e nel 1957. Tuttavia nessuno avrebbe pensato allora ad introdurre i laici in un testo dommatico sulla Chiesa» (CH. MOELLER, *Il fermento*, p. 156).

<sup>29</sup> Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *La llamada universal a la santidad en el estatuto jurídico del fiel cristiano*, in «Ius Canonicum» 42 (2002), pp. 491-512

<sup>30</sup> Cfr. G. TANGORRA, voce *Ecclesiologia postconciliare*, in G. CALABRESE – PH. GOYRET – O.F. PIAZZA (a cura di) *Dizionario di Ecclesiologia*, Città Nuova, Roma 2010, pp. 566-569.

<sup>31</sup> «Certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nusus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem» (SAN GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25-I-1983).

## 3. PREPARAZIONE DI MONS. DEL PORTILLO

Quando, nel 1964, fu nominato Consultore per la redazione del nuovo Codice, Mons. del Portillo, ingegnere civile, laureato in scienze storiche e dottore in Diritto canonico dal 1948, non si era dedicato all'attività accademica, ma aveva una notevole dimestichezza con il Diritto canonico come collaboratore più immediato di San Josemaría nel governo dell'Opus Dei e Consultore delle Congregazioni dei Religiosi, del Concilio e del Sant'Uffizio, perito del Concilio fin dalla fase antipreparatoria, durante la quale fu Presidente della Sottocommissione *De laicatu catholico*<sup>32</sup>, e Segretario della Commissione conciliare che curò la redazione del Decreto *Presbyterorum ordinis*, come è stato ricordato nella relazione precedente<sup>33</sup>. Questi due ultimi incarichi comportarono una raccolta abbondante di materiale e una preparazione prossima per il lavoro che Mons. del Portillo avrebbe svolto nei Gruppi di studio sui chierici e sui laici in seno alla Commissione codificatrice<sup>34</sup>.

A ciò si aggiunge che, dal 1935, aveva incarnato nella propria vita lo spirito dell'Opus Dei, appreso dal continuo contatto con lo stesso Fondatore. Questo spirito, improntato al servizio alla Chiesa e all'amore della libertà propria e altrui, in tutte le questioni opinabili, fu l'*humus* sul quale Mons. del Portillo svolse tutto il suo lavoro. Per menzionare un episodio, sia pure anticipando quanto dovrò esporre più avanti, posso ricordare che, per don Álvaro come per qualsiasi fedele dell'Opus Dei, era ovvio che la missione apostolica

<sup>32</sup> Nella sua qualità di Presidente, Mons. del Portillo elaborò la relazione conclusiva dei lavori, pubblicata in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano Secundo Apparando*, series I (antepreparatoria), vol. III (*proposita et monita SS. Congregationum Curiae Romanae*), Typis Polyglottis Vaticanis 1960, Cap. VII, pp. 157-214.

<sup>33</sup> Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Un rapporto vitale con il diritto della Chiesa*, in *Rendere amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Álvaro del Portillo*, Libreria editrice Vaticana 1995, pp. 439-449; G. LO CASTRO, *L'opera canonistica di Álvaro del Portillo*, in V. BOSCH (a cura di), *Servo buono e fedele. Scritti sulla figura di Álvaro del Portillo*, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 149-160; A. DE FUENMAYOR, voce *Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas universales*, vol. IV: *Juristas del Siglo XX*, Madrid - Barcelona 2004, pp. 778-779; J. OTADUY, voce *del Portillo, Álvaro*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (a cura di), *Diccionario general de Derecho canónico*, Pamplona 2012, vol. II, pp. 1017-1021.

<sup>34</sup> Nella sua qualità di Segretario della Commissione conciliare *De disciplina cleri et populi christiani*, Mons. del Portillo redasse e consegnò alla Segreteria del Concilio, il 2 marzo 1966, un dossier dal titolo *Elementa pro recognitione Codicis Iuris Canonici statuta in Decreto "Presbyterorum Ordinis" Concilii Vaticani II*, 44 pp. (31-4-55).

e pastorale dell'Opera doveva essere eseguita in mutua e intima cooperazione tra sacerdoti e laici, adempiendo ciascuno la propria funzione, tutti con lo stesso grado d'impegno e, come tutti i fedeli cristiani, con la stessa chiamata alla santità. Per riferirsi a quest'uguaglianza, San Josemaría adoperava diverse immagini; commentava, per esempio, in conversazioni familiari che, essendo tutti uguali, sarebbe un clericalismo intollerabile che un sacerdote in viaggio, per il sol fatto di esserlo, consentisse a un laico di portargli la valigia<sup>35</sup>. L'espressione era icastica, ed esprime il concetto che fu poi trasferito da don Álvaro nel sistema giuridico della Chiesa, mediante la distinzione – non puramente accademica, ma pregnante di conseguenze pratiche, come vedremo subito – tra le nozioni di *fedele* e di *laico*, con la conseguente unità radicale di tutti in virtù del comune battesimo e la diversità funzionale fra sacerdoti e laici, fondata ontologicamente sul sacramento dell'ordine.

#### 4. IL CONTRIBUTO DI MONS. DEL PORTILLO ALLA CODIFICAZIONE

Nel corso dei lavori della Commissione codificatrice, Mons. del Portillo svolse la sua attività di Consultore nel gruppo centrale o coordinatore<sup>36</sup>, che redasse i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* e anche i diversi progetti della *Lex Ecclesiae fundamentalis*<sup>37</sup>. Don Álvaro prestò pure la sua collaborazione nei gruppi di studio *De Clericis*, poi chiamato *De sacra Hierarchia*<sup>38</sup> e *De laicis deque Associationibus fidelium* (Relatore)<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> Ovviamente San Josemaría utilizzava uno stile diverso nei suoi scritti. Si vedano, per es., le stesse idee nella lettera del 2-II-1945, citata da A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969, pp. 49-51.

<sup>36</sup> In seguito il Gruppo si chiamò *De lege Ecclesiae fundamentalis*. Appare già con questo nome nell'adunanza del 28-31 ottobre 1968: cfr. «Communicationes» 36 (2004), p. 231.

<sup>37</sup> Non promulgata in seguito all'udienza concessa da San Giovanni Paolo II al Presidente e al Segretario della Commissione il 1° dicembre 1981 (Cfr. J. HERRANZ, *Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico*, in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, vol. I, p. 171).

<sup>38</sup> Il nome *De Sacra Hierarchia* si usa dall'adunanza del 16-21 dicembre 1968: cfr. «Communicationes» 36 (2004), p. 195.

<sup>39</sup> Cfr. «Communicationes» 1 (1969), pp. 29-34. Mons. del Portillo non è menzionato tra i Consultori del Gruppo di studio "De lege fondamentali Ecclesiae", al quale apparteneva nella sua condizione di membro del Gruppo centrale di coordinamento: cfr. *Lettera del Presidente della Commissione, Cardinale Pietro Ciriaci, a Mons. del Portillo*, 28-IV-1966 (7-1-5).

Per approfondire le singole questioni e inquadrarle nel modo dovuto, Mons. del Portillo affrontò nei suoi pareri anche i temi ecclesiologici e giuridici connessi con la materia concreta in studio, alla luce dei documenti del Concilio Vaticano II. Cito un esempio: in risposta alla richiesta di un voto sulla riforma dei canoni relativi all'incardinazione dei chierici, il 20 giugno 1966 egli consegnò un parere di 93 pagine<sup>40</sup>. Dieci giorni dopo, in una lettera a Mons. Willy Onclin, Segretario aggiunto della Commissione, don Álvaro spiegava l'estensione del suo lavoro, che poteva sembrare eccessiva: «La questione proposta implicava anche lo studio di altre questioni connesse: la nozione della Chiesa, l'organizzazione delle strutture giurisdizionali e pastorali... Anzi mi è sembrato opportuno accennare espressamente ad alcune delle notevoli differenze che esistono tra la mentalità con cui fu redatto il C.I.C. e i progressi teologico-giuridici, veramente splendidi consacrati dal Concilio Vaticano II: la Chiesa non più come "monarchia" o "repubblica" ma come Popolo di Dio; le diocesi non più esclusivamente come "territori" ma come comunità di fedeli o porzioni del Popolo di Dio; ... l'incardinazione non più concepita come perpetua e statica norma disciplinare ma come stabile e dinamica vincolazione di servizio; ecc.»<sup>41</sup>.

Inoltre, l'appartenenza al Gruppo centrale di Consultori ebbe come conseguenza che don Álvaro – come pure gli altri colleghi dello stesso Gruppo – dovesse trattare per iscritto ed esporre nelle riunioni le proprie opinioni su tutte le questioni fondamentali riguardanti la codificazione, prima per redigere i principi direttivi (la cui bozza fu conclusa nel 1967) e, in seguito, per la Legge fondamentale, progetto sul quale si lavorò fino al mese di gennaio del 1980<sup>42</sup>. Il Gruppo *De Sacra Hierarchia* ebbe la sua ultima adunanza nel mese di maggio del 1980<sup>43</sup>.

I pareri presentati da Mons. del Portillo comprendono un totale di 838 pagine dattiloscritte con interlinea di 1,5 spazi in fogli DIN-A4, in lingua latina<sup>44</sup>. I più voluminosi corrispondono agli anni 1966-1970, e cioè al periodo in

<sup>40</sup> A. DEL PORTILLO, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptionem*.

<sup>41</sup> Lettera a Mons. Willy Onclin del 30-VII-1966 (2-1-16).

<sup>42</sup> Cfr. il verbale dell'ultima sessione dei Consultori (dal 7 al 12 gennaio 1980) in «Communicationes» 13 (1981), pp. 44-110.

<sup>43</sup> Cfr. «Communicationes» 36 (2004), pp. 194-198.

<sup>44</sup> Ne fanno eccezione due documenti relativi alla *Lex Ecclesiae fundamentalis*, redatti in italiano.

cui si studiavano le questioni generali e si procedeva alla prima stesura degli schemi per il futuro Codice<sup>45</sup>.

Cercherò ora di evidenziare quella che, a mio giudizio, è la linea di pensiero di don Álvaro riguardo alla revisione del Diritto canonico. Utilizzerò soprattutto, seppur non esclusivamente, i pareri da lui consegnati agli inizi dei lavori di codificazione – e cioè negli anni 1966 e 1967 – in cui egli esprime globalmente le proprie opinioni circa i laici<sup>46</sup>, circa i chierici<sup>47</sup> e circa i principi che dovevano servire da guida nell'intero lavoro della codificazione<sup>48</sup>, poiché essi mettono in evidenza la sua visione d'insieme e contengono le linee fondamentali di quanto egli apporterà nel corso dei lavori della Commissione.

## 5. CIRCA I LAICI

Alla domanda postagli dalla Commissione, “Che cosa si deve introdurre nel Diritto canonico circa la nozione di laico e i suoi diritti e doveri nella Chiesa?”, don Álvaro rispose con un parere di 153 pagine, datato 2 ottobre 1966<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> Cfr. nell'appendice a questa relazione, l'elenco completo dei pareri riguardanti la codificazione consegnati da Mons. del Portillo alla Commissione codificatrice.

<sup>46</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione deque eorum iuribus et officiis in Ecclesia*, 2 ottobre 1966 (17-1-6) e parere circa lo statuto giuridico di tutti i *christifideles* del 2-XII-1966 (17-1-13).

<sup>47</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum iura, privilegia atque obligationes*, 20 giugno 1966 (1-3-1); *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptionem, o. c.*

<sup>48</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Principia generalia directiva pro recognitione CIC*, 27-XII-1966 (1-1-1); *Animadversiones in textum de principiis generalibus directivis pro recognitione CIC* (s.d.: dopo la riunione dei Consultori del 3-8 aprile 1967 e prima dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi del 29 settembre – 29 ottobre 1967) (1-1-8).

<sup>49</sup> *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*. Non fu questa la prima volta che Mons. del Portillo lavorò presso la Santa Sede sulla dottrina circa i laici: tra altri interventi, si può ricordare che, il 10-VIII-1959, egli fu nominato Presidente della Commissione *De laicatu catholico* antipreparatoria del Concilio Vaticano II presso la S. Congregazione del Concilio. In seguito alle adunanze egli redasse una relazione pubblicata in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano Secundo Apparando*, series I (antepreparatoria), vol. III (*proposita et monita SS. Congregationum Curiae Romanae*), Typis Polyglottis Vaticanis 1960, Cap. VII, pp. 157-214.

### 5.1. Laici e fedeli

La tesi sostenuta da Mons. del Portillo circa i laici fu veramente innovativa nella scienza canonica. Mentre prima le persone nella Chiesa, unite dai vincoli di comunione nella fede, nei sacramenti e nel regime, erano radicalmente divise in tre categorie – chierici, religiosi e laici –, egli fece notare che, come dato previo, tutti i battezzati hanno in comune la condizione di fedele cristiano, tutti partecipano attivamente alla missione della Chiesa – nessuno può essere considerato un elemento puramente passivo – e tutti sono chiamati alla santità. Questa comune condizione comporta una serie di diritti e doveri nativi, loro attribuiti dal diritto divino sia naturale che positivo, i quali devono essere esplicitamente riconosciuti nel nuovo Codice e raggruppati nello statuto giuridico comune a tutti i fedeli – uomini e donne, con la sola eccezione di quanto concerne il sacramento dell'Ordine<sup>50</sup> –, come passo previo allo statuto dei chierici, dei religiosi e dei laici<sup>51</sup>. Il concetto espresso da Mons. del Portillo era che i diritti nativi dei fedeli, e in particolare dei laici, fossero affermati non solo in tutta la loro ampiezza, ma anche con sovrabbondanza, perché, dal punto di vista giuridico, questa sarebbe la scelta tecnica più efficace per eseguire il mandato conciliare dichiarato, per esempio, nella Cost. dogm. *Lumen gentium*: «I sacri Pastori riconoscano e promuovano la dignità dei laici e la loro responsabilità nella Chiesa» (n. 37)<sup>52</sup>.

Non solo: oltre alla sua condizione di fedele cristiano, con i correlativi diritti e doveri, il laico –caratterizzato fino allora in modo negativo, come non chierico, senza alcuna nota positiva – ha *ex vocatione* propria una funzione specifica nell'adempimento della missione della Chiesa. Gli spetta, cioè, il compito di cercare il regno di Dio attraverso la sua attività nelle realtà tempo-

<sup>50</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*, pp. 136-139.

<sup>51</sup> Si veda l'informazione sul lavoro del Gruppo di studio "De laicis deque associationibus fidelium", redatta da Mons. del Portillo il 5-I-1970 (cfr. 19-2-43) e pubblicata in «Communicationes» 2 (1970), pp. 89-98; sullo statuto comune di tutti i fedeli cfr. pp. 89-93. Questo statuto di tutti i fedeli fu posteriormente inserito nel progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e tornò al CIC quando fu deciso di non promulgare la predetta *Lex Fundamentalis*.

<sup>52</sup> «Praecipuus modus serviendi huic instantissimo desiderio Concilii in hoc consistere videtur, ut in nova legislatione non solum ample agnoscantur iura quae competunt cuilibet fideli in genere et laico in particulari vi ipsius Iuris divini, sed etiam gressus fiat ultra id quod hoc [Ius divinum] postulat, quia hic est, sub aspectu iuridico, optimus modus technicus eum integrandi in vitam Ecclesiae. Solummodo si ita procedatur, censemus, nova legislatio vere participabit spiritum Concilii» (A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*, p. 66).

rali<sup>53</sup>. Di conseguenza, i diritti e doveri inerenti a questa condizione propria dei laici avranno il loro luogo nello statuto dei laici, il cui contenuto è esposto in dettaglio da Mons. del Portillo nel suo parere<sup>54</sup>. Nel popolo di Dio vi è, pertanto, un'uguaglianza radicale fra tutti i fedeli e, al tempo stesso, una disuguaglianza funzionale, a causa della diversità di missioni assegnate ai chierici, ai religiosi e ai laici all'interno della missione totale della Chiesa alla quale tutti partecipano in uguale misura e con la stessa chiamata alla santità.

Il parere di don Álvaro sui laici fu distribuito fra molti Consultori della Commissione e le idee ivi esposte divennero in pochissimo tempo dottrina comune e criterio generale per la redazione del novo Codice<sup>55</sup>.

Posso narrare un episodio. Nel corso degli anni Mons. del Portillo aveva presentato molti voti per diversi Dicasteri della Curia Romana, ma raramente aveva pensato di rividerli per la pubblicazione. Alla fine di una sessione di lavoro con don Álvaro, quando egli si era già alzato per andarsene, Mons. Julián Herranz, oggi Cardinale, ed io gli abbiamo suggerito di pubblicare in un libro il parere sui laici al quale mi sto ora riferendo. Gli facemmo notare che sarebbe stato molto semplice tradurlo – il latino era caduto rapidamente in disuso – introducendo brevi ritocchi, per es., cancellare frasi come “mi pare che la nostra Commissione” e sostituirle con “mi pare”, e poco più. Don Álvaro, con la mano sulla maniglia della porta, si limitò a rispondere: “Fate come vi pare”.

Fu così approntata la traduzione spagnola, pubblicata nel 1969<sup>56</sup>, seguita a breve distanza dall'edizione italiana, con il titolo *Laici e fedeli nella Chiesa*.

<sup>53</sup> «Laicis indoles saecularis propria et peculiaris est. Membra enim ordinis sacri... ratione suae particularis vocationis praecipue et ex professo ad sacrum ministerium ordinantur, dum religiosi suo statu praeclarum et eximium testimonium reddunt, mundum transfigurari Deoque offerri non posse sine spiritu beatitudinum. Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere» (CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31).

<sup>54</sup> A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*, pp. 74-139.

<sup>55</sup> Per esempio, Mons. Gerard Philips, assente nelle riunioni del Gruppo centrale di Consultori del 3-8 aprile 1967 circa i *Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant* (cfr. *infra*, 7), il 28-IV-1967 fece pervenire alla Commissione due pagine di osservazioni, di carattere prevalentemente teologico, tra cui, a p. 2: «Insistendum in *fundamentali aequalitate* omnium Christifidelium una cum inaequalitate *functionalis*, ut exposuit D. del Portillo» (corsivo nel testo; 1-5-1).

<sup>56</sup> A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969 (3ª ed. 1991).

Le basi dei loro statuti giuridici<sup>57</sup>. Vennero poi le edizioni portoghese (1971), tedesca (1972), inglese (1972) e francese (1980).

Vi fu, tuttavia, un fatto significativo: il libro ebbe una buona accoglienza come chiara esposizione di un'impostazione canonistica diventata dottrina comune nei tre anni trascorsi tra la presentazione del voto originale e la pubblicazione, la quale, pertanto, non costituiva più una novità.

## 5.2. I laici

Secondo il pensiero di Mons. del Portillo, i laici sono innanzitutto fedeli cristiani, con i relativi diritti e doveri. Ad essi, inoltre – come abbiamo visto – spetta una missione ecclesiale specifica e loro propria: quella di santificare *ab intra* le realtà temporali<sup>58</sup>. Ora, tenendo presente che l'ordine temporale gode di una legittima autonomia e ha le sue proprie leggi secondo il disegno di Dio, il laico agisce in esso non sotto la guida dell'autorità ecclesiastica, ma come cittadino e perciò con la più piena libertà e responsabilità personale, sempre secondo il dettame della coscienza rettamente formata<sup>59</sup>. Nell'adempimento di questa missione bisognerà quindi distinguere due aspetti: a) da una parte, il complesso di relazioni e situazioni giuridiche che spettano al laico in quanto persona umana e cittadino; e, b) dall'altra, quelle che gli competono in quanto membro della Chiesa. Solo questo secondo ambito rientra nell'ordinamento giuridico della Chiesa e, pertanto, la maggior parte dell'attività dei laici si svolgerà entro la sola cornice delle leggi civili<sup>60</sup>.

Di conseguenza, lo statuto dei laici comprenderà pochi canoni, giacché, per quanto concerne la loro missione ecclesiale specifica, occorrerà solo affermare la loro autonomia e responsabilità personale nelle questioni temporali e il loro diritto di ricevere dalla gerarchia la necessaria assistenza pastorale

<sup>57</sup> A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, trad. di G. Lo Castro, Ares, Milano 1969 (2ª ed. con annotazioni e riferimenti al Codice di Diritto Canonico del 1983 di C. J. Errázuriz M., Giuffrè, Milano 1999).

<sup>58</sup> La santificazione dell'ordine temporale appartiene alla missione di tutta la Chiesa, ma è compito specifico dei laici eseguirla *ab intra* delle stesse realtà temporali.

<sup>59</sup> Cfr. CONC. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 36 e 43. Il diritto a che questa libertà sia rispettata è proclamato nel CIC 83, can. 227.

<sup>60</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*, pp. 55-57.

e la formazione dottrinale che li renda capaci di agire nell'ordine temporale guidati dallo spirito del Vangelo e sempre nella comunione della Chiesa<sup>61</sup>.

### 5.3. *Le associazioni dei fedeli*

Il diritto di associazione, ridotto nel Codice di Diritto Canonico del 1917 alle associazioni erette o almeno approvate dalla gerarchia, era stato affermato dal Concilio Vaticano II sia per i laici sia per i sacerdoti<sup>62</sup>. Dopo la conclusione del Concilio, Mons. del Portillo, nella sua qualità di Segretario della Commissione *De disciplina Cleri et populi christiani*, trasmise alla Commissione per la redazione del nuovo Codice di Diritto Canonico un appunto sull'*iter* del testo circa le associazioni di sacerdoti nel Decreto *Presbyterorum ordinis*<sup>63</sup>.

Nel suo parere su laici e fedeli, don Álvaro sostiene innanzitutto che il diritto di associazione non è una concessione dell'autorità bensì una capacità inerente alla condizione umana e alla condizione di figli di Dio, spesso proclamato nella dottrina sociale del Magistero ma non ancora riconosciuto nell'ordinamento canonico come conseguenza della nozione di socialità nella Chiesa vigente fino alla seconda metà del secolo XX. Secondo la dottrina, il fondamento della socialità nella Chiesa proveniva dalla relazione fra gerarchia e fedeli e presupponeva l'identificazione tra missione della Chiesa e missione della gerarchia. Il diritto di associazione, per meglio adempiere in unione con altri la propria missione ecclesiale, è pertanto un diritto nativo o naturale, rispondente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Cfr. *ibidem*. Si veda anche l'informazione circa il lavoro del Gruppo di studio "De laicis deque associationibus fidelium", redatta da Mons. del Portillo il 5-I-1970 (cfr. 19-2-43) e pubblicata in «Communicationes» 2 (1970), pp. 89-98; sullo statuto giuridico dei laici cfr. *ibidem*, pp. 94-96.

<sup>62</sup> Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 18-19; Decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 8.

<sup>63</sup> Cfr. *Appunto*, s.d. (1-2-1). La data di questo appunto è anteriore al 5-III-1966 (cfr. *ibidem*, 1, 2, 3).

<sup>64</sup> Cfr. CIC 83, can. 215; anche A. DEL PORTILLO, *Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*, pp. 125-131; si veda pure l'informazione circa il lavoro del Gruppo di studio "De laicis deque associationibus fidelium"; sulle associazioni di fedeli cfr. pp. 96-98.

## 6. I CHIERICI E LA SACRA GERARCHIA

6.1. *Lo statuto personale dei chierici*

Nel 1966, Mons. del Portillo consegnò alla Commissione per il Codice un parere di 90 pagine circa i diritti e i doveri dei chierici<sup>65</sup>. Egli accoglie le idee esposte da Pedro Lombardía in un articolo allora recente<sup>66</sup> e sostiene che lo statuto personale dei chierici, come pure quelli di tutti i fedeli, dei religiosi e dei laici, avrebbe la sua collocazione sistematica più adatta nel nuovo Codice come Parte II del Libro I<sup>67</sup>. In questo modo, si distinguerebbe adeguatamente tra i diritti e doveri fondamentali della persona del chierico e quelli che provengono dalla funzione che egli svolge nella struttura gerarchica della Chiesa<sup>68</sup>. Quanto al contenuto, don Álvaro suggerisce che in esso si faccia riferimento ai diritti e ai doveri, ma non più ai privilegi, poiché sono anacronistici e le poche tracce che di essi rimangono possono essere trattate in altri luoghi del Codice. Segnala pure che l'elenco dei diritti e dei doveri si deve completare, aggiungendo, per esempio, il diritto non solo alla congrua sostentazione, ma anche alla previdenza sociale in caso di malattia, invalidità o vecchiaia. Infine, per motivi di prudenza giuridica, egli ritiene conveniente che nello statuto dei chierici siano menzionati espressamente, anche se ciò compor-

<sup>65</sup> *Quaestiones recognoscendae circa clericorum iura*. Questo parere tiene presente il desiderio di conferire il diaconato permanente, anche a persone sposate, espresso dal Concilio Vaticano II nella Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 29, accolto da Paolo VI con il Motu pr. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18-VI-1967: AAS 59 (1967), pp. 697-704. Analizza pure il trattamento che si sarebbe dovuto dare nel Codice ai tonsurati e ai chierici minori. Le proposte in merito cadde con la soppressione della tonsura, la sostituzione degli ordini minori con i ministeri e la decisione di porre l'ingresso nello stato clericale con il diaconato: cfr. PAOLO VI, Motu pr. *Ministeria quaedam*, 15-VIII-1972: AAS 64 (1972), pp. 529-534.

<sup>66</sup> Cfr. P. LOMBARDÍA, *La sistemática del Codex y su posible adaptación*, in AA.VV., *Teoría general de la adaptación del Código de Derecho Canónico (Trabajos de la VIII Semana Española de Derecho Canónico)*, Bilbao 1961, pp. 213-237. Si veda anche ID., *El estatuto personal en el ordenamiento canónico: fundamentos doctrinales*, in AA.VV., *Aspectos del Derecho Administrativo Canónico (Actas de la IX Semana Española de Derecho Canónico)*, Salamanca 1964, pp. 51-66.

<sup>67</sup> Egli segnala che in questo luogo si dovrebbe pure trattare della condizione giuridica dei non battezzati, dei catecumeni e dei cristiani non in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

<sup>68</sup> Per questo motivo, il relativo Gruppo di studio, chiamato inizialmente *De clericis* (cfr. «Communicationes» 36, 2004, pp. 194-195), cambiò poi in *De sacra hierarchia*, nome che appare per la prima volta nel verbale della sessione V dei Consultori, tenuta dal 16 al 21 dicembre 1968: cfr. «Communicationes» 36 (2004), p. 195.

ta una ripetizione, alcuni diritti propri di tutti i fedeli, per esempio quello di associazione, che fino ad allora non erano sufficientemente riconosciuti nell'ordinamento canonico<sup>69</sup>.

## 6.2. *L'incardinazione*

Sempre nel 1966, Mons. del Portillo presentò un voto di 93 pp. sull'incardinazione dei chierici<sup>70</sup>. Egli inizia il suo studio con l'analisi della dottrina ecclesiologica soggiacente alla normativa stabilita nei canoni del *Codex* del 1917 relativi a questo istituto<sup>71</sup>, inteso innanzitutto come un vincolo che ascrive il chierico a una diocesi con la conseguente dipendenza dal rispettivo Vescovo, vincolo tuttavia di carattere prevalentemente disciplinare, finalizzato a evitare l'esistenza di chierici vaghi o acefali e a vigilare sulla loro condotta, senza peraltro attribuire loro un servizio ministeriale concreto, al quale si provvederà ordinariamente mediante il conferimento di un beneficio. La diocesi, poi, s'intende sempre come una circoscrizione territoriale. Tutto ciò comportava, ovviamente, una scarsa mobilità del clero.

Per rivedere la predetta normativa – continua don Álvaro –, bisogna tenere presente che la prospettiva ecclesiologica si è ampliata notevolmente nel Concilio Vaticano II, il quale chiede la riforma dell'incardinazione nel Decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10, con una doppia finalità: a) facilitare una migliore distribuzione geografica del clero; b) rispondere più efficacemente ai bisogni attuali della cura delle anime, mediante l'attuazione di peculiari iniziative pastorali a favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo, mediante la creazione, tra l'altro, di diocesi o prelature personali.

D'accordo con il concetto di diocesi non più come un territorio, ma come una porzione del Popolo di Dio<sup>72</sup>, e d'accordo anche con quanto espressamente prescritto nel Decreto *Presbyterorum ordinis* sulle entità gerarchiche personali, la seconda finalità comporta che, nell'organizzazione gerarchica

<sup>69</sup> Il diritto di associazione, riconosciuto per tutti i fedeli nel CIC 83, can. 215, è ripetuto per i chierici nel can. 278.

<sup>70</sup> A. DEL PORTILLO, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum*.

<sup>71</sup> Cfr. CIC 17, cann. 111-117.

<sup>72</sup> Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 11.

della Chiesa, possano essere creati enti giurisdizionali non solo territoriali – che continueranno a essere la norma ordinaria – ma anche personali.

D'accordo con le premesse esposte, Mons. del Portillo propone i seguenti criteri per la revisione dei canoni sull'incardinazione:

a) L'incardinazione deve certamente conservare il suo carattere disciplinare, ma, soprattutto incorpora il sacerdote a una diocesi o entità simile e al suo presbiterio, e consiste primariamente in un vincolo di servizio ministeriale alla rispettiva comunità ecclesiale, che si renderà concreto mediante l'assegnazione di un ufficio ecclesiastico. Evidentemente, di questa prospettiva occorrerà tenere conto anche nella redazione di altre parti del Codice.

b) L'incardinazione è un vincolo permanente e stabile, ma non perpetuo e assoluto. Occorre, pertanto, prevedere un sistema che faciliti l'escardinazione e una nuova incardinazione quando ciò sia richiesto dal bene delle anime o dello stesso sacerdote. Ciò renderà possibile, pur in misura prevedibilmente limitata, una migliore distribuzione geografica del clero.

c) Tuttavia, per raggiungere le finalità sancite dal Concilio Vaticano II, nella parte del Codice in cui si tratti della costituzione gerarchica della Chiesa bisognerà studiare accuratamente il modo di eseguire il mandato conciliare di erigere giurisdizioni di carattere personale per la realizzazione di peculiari opere pastorali, perché la *salus animarum* è la *suprema lex*.

## 7. PRINCIPI GENERALI PER LA CODIFICAZIONE

Poco dopo l'avvio dei lavori per l'elaborazione del nuovo Codice, la Commissione ritenne conveniente redigere alcuni principi direttivi che servissero da guida nella preparazione dei diversi schemi da parte dei rispettivi Gruppi di studio. Fu chiesto perciò ai Consultori membri del Gruppo di coordinamento di approntare una bozza per i predetti principi.

Dopo l'esame da parte del Sinodo dei Vescovi, nel settembre 1967, i predetti *Principia quae Codicis Iuris canonici recognitionem dirigant* furono consegnati a tutti i Consultori della Commissione, affinché fossero tenuti presenti nel corso dei lavori o, come si esprimeva il Presidente, Cardinale Pericle Felici, fossero osservati come «i nostri dieci comandamenti».

Raccogliendo in parte idee già esposte in precedenza<sup>73</sup>, il 4 gennaio 1967 Mons. del Portillo consegnò la propria proposta nella quale formulava dieci punti che considerava basilari per la redazione dell'intero Codice<sup>74</sup>. Ne faccio un breve riassunto, perché penso che esprimano le idee sul Diritto canonico e sulle questioni fondamentali sostenute da don Álvaro nel corso dei lavori.

### 7.1. *La funzione ministeriale del Diritto*

Mons. del Portillo non fa una dissertazione sulla nozione del Diritto canonico, ma espone il modo in cui debba intendersi la sua funzione ministeriale nel corso dell'elaborazione del Codice. È necessario, egli sostiene, che nel nuovo Codice si raggiunga un maggiore adeguamento tra il Diritto e la realtà ecclesiale, ossia tra la legge e la vita carismatica della Chiesa.

Nel Corpo Mistico di Cristo gode priorità l'azione dello Spirito Santo mediante i carismi, i quali promuovono la vita della Chiesa attraverso una molteplicità di ministeri, funzioni, potenzialità apostoliche, vocazioni specifiche, ecc. Da questo punto di vista i carismi costituiscono ciò che, nel Diritto, si chiama *dato sociale*, al quale deve corrispondere il sistema legale, che ha come finalità riconoscere e ordinare l'esercizio dei carismi. Questa è, appunto la funzione ministeriale del Diritto. Se essa è disattesa, si cade facilmente nell'assolutismo giuridico, frutto di una filosofia razionalista, secondo la quale il Diritto è inteso come un ordine razionale e completo in ogni sua parte, imposto dall'autorità secondo uno schema intellettuale dissociato dalla realtà. Da qui sorgono, da parte dell'autorità, l'eccessiva moltiplicazione delle norme ("giuridicismo") e, da parte dei sudditi, il disprezzo della legge e la tendenza all'anarchia ("falso carismaticismo").

Questa funzione ministeriale del Diritto deve essere tenuta presente non solo nei rapporti fra legge universale e legge particolare, ma anche ad ogni livello della legislazione ecclesiastica, perché l'attività di qualsiasi legislatore (anche nelle Chiese particolari) può essere viziata da tendenza autarchiche o assolutiste<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Soprattutto in *Quaestiones recognoscendae circa clericorum iura, privilegia atque obligationes*, 20 giugno 1966 (1-3-1); *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptione e Introducenda in Iure canonico de laicorum notione*.

<sup>74</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Principia generalia directiva*, p. 1; *Animadversiones in textum de principiis generalibus directivis*.

<sup>75</sup> Cfr. A. DEL PORTILLO, *Principia generalia directiva*, p. 1; *Animadversiones in textum de principiis generalibus directivis*, p. 1

Lo spirito pastorale del Diritto richiede che la *salus animarum* sia la *suprema lex*. Occorre in particolare riconoscere con la maggiore ampiezza possibile la dignità della persona e la partecipazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa.

Dopo questa proposta generica, don Álvaro formula i principi concreti che cercherò di enumerare sinteticamente di seguito.

### 7.2. Punti di forza nel pensiero di Mons. del Portillo

Ho già esposto – e non le ripeterò ora – le linee fondamentali del pensiero di Mons. del Portillo circa l’uguaglianza radicale di tutti i fedeli e la disuguaglianza funzionale tra chierici e laici, con le logiche conseguenze nei rispettivi statuti giuridici. Parimenti ho cercato di mettere in luce i principi basilari che ispirarono i suoi contributi circa la riforma dell’incardinazione, i diritti e doveri dei chierici e le circoscrizioni ecclesiastiche personali<sup>76</sup>.

Per completare sinteticamente l’elenco dei principi in base ai quali Mons. del Portillo recò il suo contributo alla codificazione – specialmente nei Gruppi di studio *De sacra Hierarchia* e *De Lege Ecclesiae fondamentali*, i cui lavori si protrassero fino al 1980 – possono essere enumerati i seguenti<sup>77</sup>:

1. Per quanto concerne le persone, l’ambito del Diritto canonico non si può restringere ai soli battezzati in piena comunione con la Chiesa, perché tutti gli uomini sono chiamati all’unità cattolica<sup>78</sup>. Inoltre, in ossequio a quanto prescritto nel Decreto conciliare sull’attività missionaria della Chiesa, si dovrà pure elaborare uno statuto per i catecumeni<sup>79</sup>.

2. La sussidiarietà si deve estendere a tutti i gradi della vita ecclesiale, e non solo ai rapporti Chiesa universale/Chiese particolari. È, infatti, fondamentale che sia debitamente rispettata la legittima e libera iniziativa dei laici<sup>80</sup>.

3. Sarà necessario definire giuridicamente l’*ambito d’esercizio della potestà pubblica*. La potestà deve essere considerata un *officium* (potestà/funzione),

<sup>76</sup> Cfr. *supra*, nn. 5 e 6.

<sup>77</sup> Cfr. i pareri citati nella nota 48.

<sup>78</sup> Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 13.

<sup>79</sup> Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Ad gentes*, n. 14.

<sup>80</sup> Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *El principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fieles*, in «Ius Canonicum» 11 (1971), pp. 413-444; ID., *I diritti dei “christifideles” ed il principio di sussidiarietà*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio*, Milano 1972, vol. II-2, pp. 785-796.

ossia un servizio, non una forma di dominio. Essa deve rispettare i diritti che spettano ai fedeli, sia per la loro condizione di persona (diritti naturali) sia in virtù della loro appartenenza alla Chiesa; in particolare, occorre che l'autorità accolga e onori le legittime iniziative provenienti dai fedeli, giacché esse derivano non da una concessione dell'autorità, ma da un loro diritto nativo.

4. La territorialità non può essere considerata il principio esclusivo per la delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche.

5. Bisogna rispettare il principio della legalità, con una gerarchia delle fonti di produzione delle norme, distinguendo fra norme superiori e inferiori, come pure tra atti regolati e discrezionali<sup>81</sup>.

6. Il potere amministrativo appare oggi troppo discrezionale e dovrebbe essere regolato dalla legge. È inoltre auspicabile l'introduzione del contenzioso amministrativo. Parimenti appare necessario precisare i casi in cui si debba adoperare esclusivamente la via giudiziaria, con la conseguente nullità di un'eventuale procedura amministrativa.

7. Nella procedura penale occorre ascoltare sempre l'accusato, rendergli note le prove a suo carico e tutelare il suo diritto di difesa.

\* \* \*

Da quanto ho esposto, mi pare di poter affermare che l'apporto di Mons. del Portillo alla codificazione implicò una svolta decisiva per quanto concerne la distinzione dei concetti di laici e di fedeli, che consentì di precisare nel Diritto canonico i diritti e i doveri che spettano ai laici in virtù della loro comune condizione di fedeli e quale sia la loro specifica partecipazione nella missione della Chiesa. Ho cercato altresì di mostrare quali fossero le linee fondamentali del suo pensiero e l'instancabile dedizione con cui, assieme ad altri competenti colleghi Consultori e Membri della Commissione, egli contribuì all'elaborazione del Codice attualmente in vigore.

<sup>81</sup> Cfr. J. HERRANZ, *De principio legalitatis in exercitio potestatis ecclesiasticae*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati*, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, pp. 221-238.

APPENDICE<sup>82</sup>*Pareri presentati da Mons. Álvaro del Portillo alla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico*

Nella sua qualità di Segretario della Commissione conciliare *De disciplina cleri et populi christiani*, Mons. del Portillo redasse e consegnò alla Segreteria del Concilio, il 2 marzo 1966, un dossier dal titolo *Elementa pro recognitione Codicis Iuris Canonici statuta in Decreto "Presbyterorum Ordinis" Concilii Vaticani II*, 44 pp. (31-4-55).

Si elencano di seguito i pareri consegnati da Mons. del Portillo alla Commissione codificatrice per i diversi Gruppi di studio ai quali partecipò<sup>83</sup>, per un totale di 838 pagine.

## I. PER IL COETUS CENTRALIS

(DALL'OTTOBRE 1968: *DE LEGE FUNDAMENTALI ECCLESIAE*)<sup>84</sup>

**A. Per i coordinamento dei lavori**

- 21-X-1966, Note sui suoi interventi nell'adunanza del 20/21-X-1966, 1 p. (7-1-9).

**B. Per i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant***

- 29-XII, 1966, *Principia generalia directiva pro recognitione CIC*, 13 pp. (1-1-1).

- 1967, *Animadversiones in textum de principiis generalibus directivis pro recognitione CIC* (s.d.: dopo la riunione dei Consultori del 3-8

<sup>82</sup> I documenti di Mons. Álvaro del Portillo citati in quest'appendice si trovano in AGP (Archivio Generale della Prelatura dell'Opus Dei), sec. B. 1, n. 5165. Pertanto, per ciascun documento, riporteremo tra parentesi solo le tre cifre che indicano la sua posizione nel n. 5165.

<sup>83</sup> I pareri presentati da Mons. del Portillo sono dattiloscritti con interlinea di 1,5 spazi in fogli DIN-A4, in lingua latina, eccettuati due documenti. I più voluminosi corrispondono agli anni 1966-1970, e cioè al periodo in cui si studiavano le questioni generali e si procedeva alla prima stesura degli schemi per il futuro Codice. Da quel momento non si chiese più ai Consultori di approntare il proprio voto prima delle adunanze.

<sup>84</sup> Questo Gruppo, pensato in un primo momento come coordinatore di tutto il lavoro della codificazione, redasse il testo dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, sottoposto allo studio dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 1967; dall'ottobre 1968 il Gruppo si chiamò *De Lege fundamentalis Ecclesiae* (cfr. «Communicationes» 36, 2004, p. 231), senza funzioni di coordinamento.

aprile 1967 e prima dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi del 29 settembre – 29 ottobre 1967), 7 pp. (1-1-8).

### C. Per la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*

- 29-VIII-1965, Osservazioni allo schema presentato da D. Faltin, 6 pp. (2-1-4).
- 23-IX-1965, Addenda alle osservazioni precedenti, 5 pp. (2-1-6 bis).
- 27-VII-1966, Osservazioni, 3 pp. (2-1-10).
- 13-IV-1967, Osservazioni, 46 pp. (3-1-28).
- 5-I-1970, Osservazioni, 6 pp. (3-2-54).
- 14-II-72, appunto per una riunione ristretta, 1 p. (5-1-74).
- 13-IV-72, Relazione sulle osservazioni inviate dalle Conferenze episcopali di lingua spagnola e portoghese, 21 pp., in italiano (6-2-6).
- 14-XI-1972, 1 p. (non può partecipare all'adunanza del 17 al 22-XII, ma acclude voto), 18 pp. (5-1-77).
- 14-IV-1973: *Adumbratum schema* della *Lex Ecclesiae fundamentalis* consegnato a Mons. W. Onclin, 15 pp. (5-1-80).
- 13-V-1973, Proposta circa il *Prooemium* della *Lex Ecclesiae fundamentalis*, 3 pp. (5-1-81).
- Osservazioni per la sessione del 17 al 22 XII-1973, 1 p. (5-2-84).

## II. PER IL COETUS *DE LAICIS DEQUE ASSOCIATIONIBUS FIDELIUM*, DEL QUALE MONS. DEL PORTILLO ERA RELATORE

- 2-X-1966, *Introducenda in Iure Canonico de laicorum notione deque eorum iuribus et officiis in Ecclesia*, 153 pp. (17-1-6).
- 3-XII-1966, Circa lo statuto giuridico di tutti i *christifideles*, 4 pp. (17-1-13).
- 30-VIII-1967, *Relatio de recognitione normarum Codicis circa fidelium associationes in genere*, 36 pp. (17-2-17).
- 30-VIII-1967, *Relatio circa statutum iuridicum generale omnium christifidelium*, 36 pp. (17-2-17).
- gennaio 1969, voto per la sessione IV, 6 pp. (19-1-29).

- 5-V-1970, Relazione sul lavoro svolto dal Gruppo di Consultori *De laicis deque associationibus fidelium*, 8 pp. (19-2-43)<sup>85</sup>.

### III. PER IL COETUS DE CLERICIS

(DAL DICEMBRE 1968: *DE SACRA HIERARCHIA*)<sup>86</sup>

- 1966 (gennaio o febbraio) Appunto sull'*iter* delle associazioni sacerdotali nel Decr. *Presbyterorum ordinis*, 3 pp. più un'appendice di 4 pp. (1-2-1).
- 20-VI-1966, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum iura, privilegia atque obligationes*, 90 pp. (1-3-1).
- 20-VI-1966, *Quaestiones recognoscendae circa clericorum adscriptionem alicui dioecesi*, 93 pp. (1-4-1)<sup>87</sup>.
- 28-II-1967, *Circa circumscriptiones ecclesiasticas*, 61 pp. (13-1-20).
- 28-II-1967, *Circa Concilia particularia et Conferentias episcopales*, 41 pp. (13-1-20).
- 28-II-1967, *Circa clericorum reductionem ad statum laicalem*, 11 pp. (13-1-20).
- 30-X-1967, *Recognitio legislationis de Episcopis*, 25 pp. (13-1-24).
- 23-XI-1968, *De Vicario generali, de Vicariis episcopalibus ac de Episcopis coadiutoribus et auxiliaribus*, 29 pp. (14-1-39).
- 25-III-1969, *De curia dioecesana deque sede impedita aut vacante*, 18 pp. (14-2-48).
- 23-I-1970, *De generali ordinatione curiae dioecesanae deque aliis institutis*, 14 pp. (15-1-58).
- 11-VII-1970, *De vicariis foraneis, de parochis ac de ecclesiarum rectoribus*, 15 pp. (15-2-68).

<sup>85</sup> Una "Nota d'Archivio" (5-II-1986) della Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici *authentice interpretando* avverte la mancanza nel predetto Archivio dell'originale di questa relazione redatta da Mons. del Portillo e pubblicata in «Communicationes» 2 (1970), pp. 89-98, di cui si conserva copia in AGP.

<sup>86</sup> Cfr. «Communicationes» 36 (2004), p. 195.

<sup>87</sup> Con il titolo *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, questo parere fu parzialmente pubblicato nell'opera collettiva a cura di V. FAGIOLO e G. CONCETTI, *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Vallecchi, Firenze 1969, pp. 161-177; anche in spagnolo in «Ius Canonicum» 9 (1969), pp. 305-329.